



L'Arcivescovo di Crotona - S. Severina

VADEMECUM PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE PARROCCHIE

Fonti:

- Codice di Diritto Canonico;
- S. E. Mons. Giuseppe Agostino, Lettera pastorale *Le feste Religiose nel Sud*, Crotona 1976;
- Arcidiocesi di Crotona - Santa Severina, *Atti del Primo Sinodo Diocesano(1984- 1990). Orientamenti e norme*, Abramo, Catanzaro 1990;
- Conferenza Episcopale Calabria, Decreto *Sull'uso cristiano del denaro*, Catanzaro 01.10.2003;
- S. E. Mons. Domenico Graziani, Decreto sugli *Atti di straordinaria amministrazione delle persone giuridiche*, Crotona 25.06.2009;
- Patrizia Clementi - Don Lorenzo Simonelli (a cura di), *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2008.

VADEMECUM

Alcune iniziali puntualizzazioni

- Obbligo di costituire in ogni parrocchia il **Consiglio per gli Affari Economici**.
- Obbligo di redigere con trasparenza il bilancio della parrocchia e di presentarlo al Vescovo annualmente entro la data prestabilita (31 marzo).
- Cura nell'illuminare i fedeli circa l'importanza della sottoscrizione annuale dell'**Otto per Mille** e sulle **Offerte deducibili**, contattando, se necessario, consulenti e commercialisti di fiducia per una opportuna sensibilizzazione dei fedeli contribuenti.
- Obbligo di stipulare regolari contratti con eventuali collaboratori parrocchiali (governanti, badanti, sagrestani, ecc.) – con riferimento alle ore effettive di lavoro – ai quali va riconosciuta la tredicesima ed un mese di ferie retribuito. Si ricorda che le varie forme di volontariato vanno esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti.

- Circa le OFFERTE per le SS. Messe si rammenta che:

Il sacerdote è esortato – non è un obbligo – (cfr. CJC, can. 945, § 2) a celebrare secondo le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.

In riferimento alle SS. Messe e alla amministrazione dei Sacramenti e al rito delle Esequie si sottolinea che

è vietato qualsiasi mercimonio ed anche tutto ciò che viene fatto a fini di lucro o di commercio (cfr. CJC, can. 947). Contro i trasgressori, il CJC al can. 1385 stabilisce che: «*Chi trae illeciti profitti dalle offerte per la Santa Messa, sia punito con una censura (scomunica, interdetto, sospensione) o altra giusta pena*».

Esempi di quanto detto potrebbero essere:

- ✓ Can. 942: chiedere un'offerta maggiore di quella dovuta.
- ✓ Can. 951: percepire più di un'offerta al giorno.
- ✓ Can. 948: cumulare le intenzioni di più Messe. Vanno celebrate le messe in base alle offerte ricevute.

A partire dalla I domenica di Avvento (29.11.2009), per soddisfare l'obbligo impostogli dal CJC, can. 958, § 2, l'Ordinario Diocesano, personalmente o tramite i suoi delegati, prenderà annualmente visione dei registri delle Sante Messe.

Le Messe cosiddette “*plurintenzionali*” non possono essere celebrate secondo i propri gusti o il proprio arbitrio; a tale riguardo ci sono le disposizioni emanate dalla Congregazione per il Clero con Decreto del 22 gennaio 1991 ed approvate dal Santo Padre. Nei casi in cui gli offerenti, *previamente ed esplicitamente avvertiti*, consentano liberamente che la loro offerta sia *cumulata* con altre, si può celebrare una sola Messa con un'unica intenzione collettiva e non *una Messa con più intenzioni, per non più di due volte la settimana (per le parrocchie più grandi) ed è necessario indicare pubblicamente giorno, luogo ed ora* della celebrazione.

Per tale Messa che, su richiesta del parroco o di una comunità religiosa, *va autorizzata dall'Ordinario Diocesano*, il celebrante può trattenere una sola offerta e questa non può essere superiore a quella attuale stabilita in € 10,00 (dieci euro), mentre la somma eccedente è obbligato a consegnarla all'Ordinario che, a sua volta, la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cfr. CJC, can. 946) con particolare attenzione alle necessità del Clero più bisognoso, della parrocchia stessa e/o della Diocesi.

L'osservanza scrupolosa della suddetta norma evita che vi siano ancora dei presbiteri totalmente privi di intenzioni di Sante Messe: si tratta di un segno di giustizia ed insieme di carità.

L'offerta per le *Messe Gregoriane*, pur rimanendo libera da parte degli offerenti, non può superare i 400,00 € (quattrocento euro) su richiesta del sacerdote – non parroco (a meno che il parroco non s'impegni a celebrare la messa “pro populo”) – che ne assume l'impegno.

Nei cosiddetti Santuari e luoghi di pellegrinaggio, dove abitualmente pervengono numerose offerte per la celebrazione di Sante Messe, i Rettori, *onerata coscienza*,

devono vigilare che vengano applicate con cura secondo quanto è previsto dal CJC (cfr. soprattutto i can. 954-956) e dal citato Decreto della Congregazione per il Clero del 22.1.1991.

Anziché respingere le intenzioni di Messe che non è possibile celebrare entro un anno (cfr. CJC, can. 953), si raccomanda, col consenso degli offerenti, di trasmetterle a sacerdoti privi di intenzioni (cfr. CJC, can. 955) oppure al proprio Ordinario (cfr. CJC, can. 956).

In base al disposto del CJC, can. 951, il sacerdote (non il parroco) che celebra più messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta ma, al di fuori del giorno di Natale, può trattenere per se solo un'offerta.

Il canone si applica anche al sacerdote parroco, il quale però nei giorni di festa può ricevere solo un'offerta e trattenerla per sé, dovendo egli celebrare l'altra messa *pro populo*.

Il parroco, nei giorni festivi si ravvisa la necessità di binare e, celebrata una delle due messe "pro populo", non ha l'intenzione per l'altra messa, la applichi *ad mentem Episcopi* e, semestralmente, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre, ne comunichi il numero al Vescovo o al Vicario Generale.

Il parroco (o il sacerdote che lo sostituisce), se costretto a binare nei giorni feriali, può trattenere per sé l'offerta di una celebrazione e, a motivo del cosiddetto "incomodo", può trattenere per la "messa binata" metà dell'offerta, inviando annualmente alla Curia la rimanente somma corrispondente.

Si sottolinea che il **sacerdote** che nello stesso giorno **concelebra**, a nessun titolo può percepire offerta per questa seconda messa.

In occasione della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali se vengono elargite delle offerte (alle quali il popolo di Dio va educato con discrezione e carità) è necessario prendere in considerazione la reale intenzione dell'offerente: se l'offerta è per celebrante o il culto della vita generale della parrocchia, o esclusivamente per la carità, ecc.

Le COLLETTE IMPERATE

Le collette da raccogliere obbligatoriamente nelle “giornate” dedicate alla preghiera e alla riflessione su una determinata tematica ecclesiale sono le seguenti (cfr. Calendario delle collette e delle giornate di sensibilizzazione, stabilito dal Consiglio Permanente della CEI in Notiziario della CEI 1994, 83-84):

a) a livello universale:

- per la Carità del Papa: ultima domenica di giugno
- per le missioni: penultima domenica di ottobre
- per le opere della Terra Santa: venerdì santo

b) a livello nazionale:

- giornata nazionale per l’Università Cattolica: III Dom. di Pasqua
- giornata nazionale per le migrazioni: III Dom. di novembre

c) a livello diocesano:

- giornata per la Caritas Diocesana: IV Dom. di Quaresima
- giornata pro Seminario: III Domenica del mese di Maggio

FESTE RELIGIOSE

Circa le Feste Religiose, ogni parroco, con i propri Consigli (Pastorale e per gli Affari Economici della Parrocchia) curi l’approfondimento degli atti del primo Sinodo Diocesano (1984-1990, relativamente *feste religiose e pietà popolare*, pp. 196ss.), e osservi quanto stabilito nel citato decreto della Conferenza Episcopale Calabra “Sull’uso cristiano del denaro”.

A tale riguardo si fa notare che **l’organizzazione e la gestione delle feste è un atto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici**

della Parrocchia. Si precisa: la festa per gli orientamenti generali delle celebrazioni (predicazione e/o piccola missione, opportuna offerta di confessori, ecc.) è curata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e per la gestione finanziaria (preventiva e consuntiva) è gestita dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale può cooptare a mo' di esperti altre persone, comprese quelle che facevano parte dei vecchi comitati.

A proposito si condanna (con riserva di opportuni richiami e provvedimenti disciplinari) l'abuso di quei parroci che, nonostante le norme in materia emanate a suo tempo da S.E. Mons. Giuseppe Agostino per la nostra Diocesi, (cfr. Lettera pastorale *Le feste religiose nel Sud*, anno 1976) ancora permettono che si raccolgano offerte durante le processioni e si appiccichino a quadri e statue o nastri, ecc.

Si ricorda ancora che il parroco nella propria comunità parrocchiale deve essere una "guida" e non un "guidato", soggetto a condizionamenti di varia natura; per cui si condanna l'usanza di consentire processioni in onore della Madonna o di Santi nel giorno di Pasqua o dell'Ascensione; così com'è da considerarsi abuso e fuorviante la processione del Venerdì Santo al mattino, ovvero prima che sia compiuta l'Azione liturgica pomeridiana. Non si possono, fra l'altro, moltiplicare le processioni nell'ambito della parrocchia a proprio piacimento. Si veda a tale proposito ciò che è stabilito dal Sinodo diocesano. In casi del tutto eccezionali ci vuole la richiesta del parroco fatta a tempo debito e il permesso scritto dell'Ordinario diocesano che – a seconda dei casi – può prevedere delle prescrizioni particolari e delle limitazioni.

Si ribadisce che non possono e che non devono esistere comitati "esterni" e che il bilancio delle feste deve necessariamente rientrare come "voce parziale" nell'unico bilancio annuale della parrocchia.

A tale proposito, nell'attesa di poter assicurare una ricezione più adeguata dello spirito e del testo del nostro Sinodo, dispongo che il 5% della raccolta totale in occasione della festa patronale – che deve essere opportunamente autorizzata per la processione e i festeggiamenti civili (**cfr. i fac simile allegati, che costituiscono parte integrante di queste disposizioni**) – venga versato alla Diocesi.

VITA DELLA DIOCESI, offerte pro SEMINARIO

I contributi alla Diocesi devono essere concepiti come una forma di auto-sostentamento del Clero ed auto-finanziamento delle opere legate al culto e alla pastorale, che – allo stato attuale – sono totalmente dipendenti dall'8 x 1000.

Per tale motivo dispongo che sia donata la cosiddetta quota capitaria alla Curia Diocesana.

Con la confusione che si è creata negli ultimi anni, in riferimento alla interpretazione “libera” del decreto sull'uso del denaro, non solo si è persa l'abitudine – come già detto – di pagare le binazioni e le trinzioni, ma ci si è dimenticati (da parte di molti) di versare le offerte per vita della Diocesi (cioè le quote capitarie) e le offerte per il Seminario, sia quelle richieste al singolo sacerdote, sia quelle richieste alle singole parrocchie.

Con la presente nota devono essere intese come ristabilite, qualora fosse stato interpretato diversamente da alcuni, le suddette offerte (Vita della Diocesi, pro Seminario quota personale e pro Seminario quota parrocchiale), oltre che – lo rammento – le Messe binate o trinate.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Per gli Atti di straordinaria amministrazione, si ricorda l'obbligo dell'osservanza scrupolosa del mio Decreto del 25 giugno 2009, entrato in vigore in data 1 settembre 2009. I presbiteri che per assenza ai ritiri ne fossero sprovvisti, sono pregati di chiederne urgentemente copia al Vicario Generale Mons. Francesco Frandina o al Segretario Don Gianni Filippelli.

ASSICURAZIONI

Nel proprio interesse, e per una sana e retta amministrazione, si raccomanda

caldamente di prendere in considerazione l'opportunità, meglio, la necessità di stipulare una polizza del tipo multirischi, a tutelare il parroco dalla responsabilità civile e le chiese e i fabbricati di pertinenza, nonché il patrimonio di alta natura, dal rischio di furti e incendi. Si leggano con attenzione i prospetti informativi, e, prima della firma considerare se ci sono clausole vessatorie.

Il campo delle assicurazioni è molto vasto, ma questo è il minimo che come un buon padre di famiglia, ritengo che un parroco debba fare.